

*REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI TRASPORTO DI
COSE IN CONTO PROPRIO*

INDICE SISTEMATICO

ART 1	Oggetto del Regolamento	3
ART 2	Competenze della Provincia	3
ART 3	Definizione	3
ART 4	Esenzioni	4
ART 5	Rilascio della licenza	4
ART 6	Modalità di presentazione della domanda	6
ART 7	Richiesta di duplicato	8
ART 8	Richiesta di annullamento della licenza o di cancellazione dall'Elenco	8
ART 9	Dati economici	8
ART 10	Licenza provvisoria	9
ART 11	Termini di conclusione del procedimento	10
ART 12	Sospensione della licenza	11
ART 13	Decadenza della licenza	11
ART 14	Verifiche	12
ART 15	Revoca	12
ART 16	Sanzioni pecuniarie	13
ART 17	Accesso agli sportelli	13
ART 18	Fonti normative	14
ART 19	Adeguamento normativo	14
ART 20	Entrata in vigore ed efficacia	14

Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Regolamento per il rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio

TIPO DOCUMENTO : *Regolamento*

VER.: *n. 1.00 del xx.xx.20xx*

APPROVATO CON: *Del C.P. 20 del 04.03.2010*

AREA: *Tecnica*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandra Bandinu*

SETTORE: *Trasporti*

SEDE: *via Serra, 43 - 09038 Serramanna (VS)*

SERVIZIO: *Autoscuole-Agenzie di consulenza automobilistica*

REDATTO DA:

TEL.: *0709356631-629*

FAX.: *070 9130120*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *autotrasporto@provincia.mediocampidano.it*

ART 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 68 L.R. n. 9/2006, il rilascio alle imprese delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio, nonché la tenuta del relativo Elenco provinciale, di cui alla Legge n. 298/1974.

ART 2 COMPETENZE DELLA PROVINCIA

1. Le funzioni in capo alla Provincia relative alla tenuta dell'Elenco per il trasporto di cose in conto proprio risultano le seguenti:
 - ricezione delle istanze e accertamento delle condizioni alla base del rilascio delle licenze;
 - effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari al mantenimento delle singole licenze e dell'iscrizione nell'Elenco provinciale;
 - adozione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed eventuale cancellazione delle imprese dall'Elenco provinciale;
 - applicazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie;
 - gestione dell'Elenco provinciale anche tramite le procedure di registrazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

ART 3 DEFINIZIONE

1. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito, per esigenze proprie, da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura e necessita di apposita licenza che viene rilasciata dalla Provincia quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
 - il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistati con patto di riservato dominio;
 - il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente ma sia complementare o accessorio nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa;
 - le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale e siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere da essa trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

- i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante;
- il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, suoi dipendenti o, nel caso di piccole imprese (art. 2083 CC), componenti della famiglia che collaborino nell'impresa (art. 5 D.P.R. n. 783/1977) e che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale; i soci lavoratori;
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi, abbia una portata utile complessiva riconducibile alle reali esigenze dell'attività principale dell'impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

ART 4 ESENZIONI

1. La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di impiego delle seguenti tipologie veicolari:
 - autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;
 - autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
 - autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessario al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana) e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici; in particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti sopra indicati i trasporti per la fornitura dell'acqua, del gas, dell'elettricità ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 783/1977;
 - autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessario all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della UE;
 - veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS).

ART 5 RILASCIO DELLA LICENZA

1. La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche, agli enti privati e pubblici che hanno la residenza ovvero la sede unica o principale nella Provincia del Medio Campidano. La licenza in conto proprio è rilasciata altresì alle persone fisiche e giuridiche e agli organismi di Stati esteri che svolgono attività in Italia e che hanno una sede amministrativa (succursale o filiale) nella Provincia.

2. I soggetti di cui al comma precedente presentano apposita istanza, indirizzata al competente Ufficio provinciale, volta al rilascio di una licenza di trasporto di cose in conto proprio o alla variazione/integrazione dei dati relativi a licenza già in loro possesso. La domanda deve essere presentata in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente o di altro organismo individuato dalla legge. Per l'autenticazione della sottoscrizione è sufficiente allegare copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui alla L.R. n. 3/2008.
4. Nel caso della presentazione di istanze aventi ad oggetto il trasferimento presso l'Elenco di questa Provincia, da parte di imprese già iscritte presso gli elenchi di altre Province, l'Ufficio competente provvede, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a richiedere alla Provincia di provenienza la cancellazione dell'impresa dall'Elenco da questa detenuto. A seguito dell'avvenuta cancellazione l'Ufficio competente procede alla nuova iscrizione nel proprio Elenco e al contestuale ritiro degli originali delle licenze già in possesso dell'impresa.
5. L'istanza dovrà comunque essere corredata dalla documentazione necessaria atta a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli, nonché del tipo o della portata indicati.
6. L'adozione del provvedimento di licenza compete al Dirigente del Settore preposto dalla Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. n. 267/2000. La licenza viene rilasciata previo versamento, per diritti di istruttoria, effettuato in favore della Provincia del Medio Campidano in misura stabilita con delibera di Giunta Provinciale. Il suddetto importo, dovuto anche in casi di istanza di variazione o integrazione dei dati relativi a licenze detenute dai soggetti di cui al comma 1 già iscritti nell'Elenco, potrà subire variazioni di cui sarà data divulgazione nelle dovute forme.
7. La licenza è rilasciata per ciascun autoveicolo o veicolo trattore, identificato dal numero di telaio e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da esso trainati che siano

nella disponibilità del titolare della licenza, ovvero in proprietà, in leasing, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio.

8. Non è ammesso il traino di veicoli che siano in disponibilità del titolare della licenza fuori dalle forme sopra indicate.
9. Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero competente, l'attività principale esercitata o quella per la quale si effettua il trasporto in conto proprio e le cose o le classi di cose trasportabili.

ART 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Nella domanda, presentata ai sensi dell'articolo precedente, devono essere indicati chiaramente:
 - le generalità del richiedente nonché la natura del potere di rappresentanza detenuto nell'ambito dell'impresa, ente o altro soggetto tra quelli previsti dalla legge;
 - il tipo di richiesta presentata;
 - i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza, relativamente all'attività esercitata e alle cose o alle classi di cose da trasportare. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma dell'art. 46 della Legge n. 298/1974.
2. Al fine di verificare la congruità della richiesta avanzata in base alla definizione di trasporto di cose in conto proprio di cui all'art. 3, il richiedente deve produrre nell'ambito dell'istanza dichiarazioni sostitutive relative a:
 - la ragione sociale, la forma giuridica e la sede dell'impresa, ente o altro soggetto tra quelli previsti dalla legge;
 - gli estremi dell'iscrizione presso la CC.I.AA. competente per territorio, e le attività economiche denunciate;
 - l'insussistenza in capo al titolare, ai soci illimitatamente responsabili, all'amministratore unico, all'amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., e che gli stessi non sono sottoposti a misure di sicurezza personale e/o di prevenzione previste dalla Legge n. 1423/1956;
 - l'assenza di stato di: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione al concordato o amministrazione controllata;
 - la regolare iscrizione dell'impresa nei ruoli delle imposte dirette;
 - l'accessorietà del trasporto merci rispetto all'attività prevalente dell'impresa;
 - i dati tecnico-economici relativi all'attività d'impresa;
 - la dotazione dell'organico in capo all'impresa con la distinzione dei ruoli assegnati;

- la disponibilità di ulteriori veicoli (inclusi i relativi rimorchi e semirimorchi) per i quali l'impresa detiene regolare licenza di trasporto - *Allegato 1-CP*;
 - la disponibilità di addetti alla guida in misura congrua rispetto al numero di veicoli in disponibilità all'impresa all'atto della domanda - *Allegato 2-CP*;
 - l'indicazione del relativo numero di iscrizione e la posizione meccanografica, nel caso in cui l'impresa risulta già iscritta nell'Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
 - l'indicazione del relativo numero di iscrizione, nel caso in cui l'impresa risulta già iscritta nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 - i dati tecnici del veicolo per il quale si chiede la licenza di trasporto, e il titolo dell'eventuale disponibilità del medesimo.
3. Per quanto riguarda le persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni non riconosciute, che non hanno l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, e non svolgono attività economiche o imprenditoriali, è necessario produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante atta a dimostrare l'esistenza giuridica del soggetto, i poteri di rappresentanza del richiedente e le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite con riferimento allo statuto e atto costitutivo, o qualsiasi atto idoneo a dimostrare quanto sopra.
4. A corredo della domanda, al fine di garantire la semplificazione delle procedure istruttorie ed evitare successive richieste di integrazione, è opportuno allegare la seguente documentazione:
- copia del certificato della CC.I.AA. non anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza;
 - copia dell'atto di riconoscimento o dello statuto sia per gli enti aventi personalità giuridica, sia per gli enti o associazioni non riconosciuti;
 - copia delle licenze già detenute dall'impresa;
 - copia della carta di circolazione del veicolo o certificato di approvazione/conformità del veicolo;
 - copia del titolo di disponibilità del veicolo (se già nella disponibilità del richiedente);
 - in caso di veicoli aventi portata superiore a 3000 Kg. la documentazione contabile di cui al successivo art. 9;
 - per le imprese agricole, per quelle che effettuano attività di movimentazione terra e/o che gestiscono attività di cava, documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei beni immobili necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - in caso di richiesta di licenza provvisoria, idonea documentazione comprovante le esigenze di trasporto secondo le modalità previste nell'art. 10 del presente Regolamento;

- eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare il concreto esercizio dell'attività principale e le specifiche esigenze di trasporto ad essa connesse come prescritto dalla vigente normativa in materia.
5. La domanda, redatta secondo la modulistica predisposta dalla Provincia, va prodotta in forma scritta in osservanza della vigente normativa sull'imposta di bollo allegandovi copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ovvero copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nonché l'attestazione di versamento per diritti di istruttoria effettuato in favore della Provincia del Medio Campidano.

ART 7 RICHIESTA DI DUPLICATO

1. La richiesta di duplicato della licenza per smarrimento, furto, deterioramento o distruzione, deve essere prodotta in carta legale corredata dalla relativa denuncia agli organi di Polizia, ovvero da idonea dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta denuncia. All'istanza vanno altresì allegati copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ovvero copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nonché l'attestazione di versamento per diritti di istruttoria effettuato in favore della Provincia del Medio Campidano.

ART 8 RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA LICENZA O DI CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

1. L'istanza volta ad ottenere l'annullamento della licenza o la cancellazione dall'Elenco per il trasporto di cose in conto proprio deve essere prodotta in carta legale, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente ovvero copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari. All'istanza deve essere altresì allegato l'originale delle licenze riferite ai veicoli per i quali si chiede l'annullamento. In caso di richiesta di cancellazione dell'impresa dovranno essere allegati gli originali di tutte le licenze dalla stessa detenute.

ART 9 DATI ECONOMICI

1. Fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione, per l'ottenimento delle licenze di trasporto il volume d'affari realizzato o presumibile, rispettivamente

come risulta dall'ultima denuncia dei redditi presentata e per l'anno solare immediatamente successivo sulla base dei documenti contabili dell'impresa, deve essere tale da giustificare l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. A tal fine si considerano imprese di nuova costituzione quelle che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della CC.I.AA..

2. I costi parziali riferibili alla sola attività di trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché del loro valore intrinseco.
3. Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento delle predette condizioni reddituali i soggetti che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro, ovvero coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 Kg.. L'Ufficio competente può, se lo ritenga opportuno, richiedere un'integrazione della documentazione.
4. In caso di richieste di licenze per veicoli di portata superiore ai 3.000 Kg., occorre allegare idonea documentazione contabile relativa ai dati economici così come richiesto nell'apposita modulistica. Se necessario, l'Ufficio competente potrà comunque richiedere ulteriore documentazione per i necessari approfondimenti istruttori.

ART 10 LICENZA PROVVISORIA

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, le imprese di nuova costituzione potranno ottenere la licenza provvisoria non rinnovabile e non prorogabile, avente validità di diciotto mesi, a condizione che forniscano la documentazione comprovante l'esigenza di impiego del veicolo. Nel caso di istanze tese all'ottenimento di più licenze provvisorie, il richiedente sarà tenuto a dimostrare, con apposita relazione tecnica e/o reddituale redatta da soggetti a tal fine referenziati, elementi di valutazione tali da consentire al competente Ufficio provinciale l'assunzione di almeno una delle seguenti determinazioni:

- i mezzi oggetto di richiesta delle licenze provvisorie risultano essere, per proprie caratteristiche intrinseche, non alternativi bensì complementari e strumentali rispetto all'attività principale;
 - le previsioni di fatturato e dei quantitativi effettivi delle cose da trasportare, giustificano la richiesta di licenze provvisorie in numero superiore all'unità;
 - la proiezione dei costi di gestione riferibili alle spese da sostenere per il trasporto di cose da parte di soggetti terzi è tale da giustificare, in base alle presunte potenzialità di mercato, il rilascio di più di una licenza provvisoria;
 - l'impresa richiedente, per quanto di nuova costituzione, è in grado di dimostrare le proprie potenzialità di mercato a seguito di subentro ad altra impresa di cui abbia acquisito l'intero patrimonio aziendale;
 - le potenzialità di mercato risultano immediatamente dimostrabili a seguito di affidamento di lavori pubblici/privati tali da giustificare l'esigenza di licenze provvisorie in numero superiore all'unità, sebbene per mezzi aventi le medesime specifiche tecniche.
2. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda corredata della necessaria documentazione comprensiva dei dati economici.

ART 11 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La licenza per il trasporto di cose in conto proprio sarà rilasciata in carta legale, al termine positivo dell'istruttoria, entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione e degli allegati.
2. Il rilascio della prima licenza, in osservanza della normativa in materia di bollo, è contestuale all'iscrizione del soggetto titolare della stessa presso l'Elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio e al relativo inserimento nell'archivio informatico del C.E.D. del competente Ministero.
3. Per il rilascio di licenza in conto proprio per portate utili superiori ai 3.000 Kg., ai fini della valutazione delle motivazioni delle istanze presentate, nonché dei documenti economici di cui al comma 4 dell'art. 9, il competente Ufficio provinciale potrà avvalersi, qualora istituita, di apposita Commissione consultiva, in linea con le previsioni dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 recante "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998".
4. Laddove necessario l'Ufficio potrà richiedere agli interessati ulteriore documentazione rispetto a quella fornita in precedenza dagli interessati. In tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data

in cui detta documentazione sarà fornita.

5. Se l'istruttoria dà esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, secondo le modalità ritenute più idonee, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza prima dell'adozione del provvedimento finale di diniego. Nel caso suindicato, gli istanti, ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990, possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, eventualmente corredate da documenti. Del mancato accoglimento di tali rilievi è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Qualora l'interessato deleghi un'Agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o un altro soggetto previsto dalla legge per la trattazione della pratica, il provvedimento viene partecipato, con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui ai precedenti commi, solo a tale soggetto; pure solo a tale soggetto vengono indirizzate le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ovvero le richieste di perfezionamento o di integrazione della pratica.

ART 12 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Nel caso siano accertate nel corso di un anno tre violazioni di cui al terzo comma dell'art. 179 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), la licenza, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, viene sospesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo suindicato per la durata di un anno.
2. L'avvio del procedimento di sospensione della licenza deve essere comunicato agli interessati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.
3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma il Dirigente del settore provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.

ART 13 DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il competente Ufficio della Provincia dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dall'Elenco nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, della Legge n. 298/1974, assumano carattere di notevole

gravità. La notevole gravità si configura in conseguenza del ripetersi delle infrazioni medesime, in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.

2. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.
3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, il Dirigente del settore provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.

ART 14 VERIFICHE

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della Legge n. 298/1974, verifica, su segnalazione o comunque alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della prima licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali le licenze sono state rilasciate e, qualora constati il venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca di cui al successivo articolo.
2. Il soggetto titolare della licenza nel caso non ottemperi, nei termini indicati, a fornire informazioni utili in ordine al permanere delle condizioni e requisiti in base alle quali la licenza fu rilasciata, è soggetto all'attivazione del procedimento di revoca e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previsti, rispettivamente, dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

ART 15 REVOCA

1. La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 31 della Legge n. 298/1974, così come precisati all' art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, qualora riscontri l'insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.
3. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

4. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, il Dirigente del settore provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.
5. Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione, del soggetto titolare delle stesse, dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio e il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Si procederà, comunque, al relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero predetto, qualora la revoca riguardi la titolarità di una sola delle licenze possedute o di alcune di esse.
7. Il titolare della licenza revocata è tenuto alla restituzione della stessa entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di revoca. Non ottemperando al riguardo, il titolare soggiace alla sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo e l'Ufficio competente provvederà ad attivare le forze dell'ordine per il formale ritiro della licenza ed a comunicare la revoca al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.

ART 16 SANZIONI PECUNIARIE

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, qualora non specificatamente sanzionate dalla legislazione vigente, il competente Ufficio dell'Ente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

ART 17 ACCESSO AGLI SPORTELLI

1. Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:
 - gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, soci o amministratori di società, delegati di enti o associazioni);
 - gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/1991, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia nonché di delega resa dagli intestatari delle pratiche;

- i soggetti muniti di delega, resa dagli intestatari delle pratiche, contenente una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata dal delegante e dal delegato, da cui si evince la natura gratuita, occasionale e contingente della prestazione.
2. Il soggetto che accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità e, in caso di delega, allegare una fotocopia del documento di identità del delegante. Il competente Ufficio dell'Ente vigila sulla regolarità delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 264/1991.

ART 18 FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
- Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea;
 - Legge n. 298/1974 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.P.R. n. 783/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS e ss.mm.ii);
 - D.Lgs. n.112/1998 (art. 105);
 - L.R. n. 9/2006 (art. 68).

ART 19 ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.
2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART 20 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.